

TRIBUNALE DI AVEZZANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione civile

In persona del giudice unico

Dr. Francesco Lupia

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta n.9/12 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 e vertente

Tra

*****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ** e ***, rappresentati e difesi dall'avv. ** e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliati in Avezzano ***;

OPPONENTI

E

BANCA ** SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ** presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avezzano ***

OPPOSTO

OGGETTO:

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo */11 del Tribunale di Avezzano, emesso in favore della controparte e recante la condanna al pagamento della somma di euro 19.789,77, oltre interessi e spese, a titolo di scoperto del conto corrente n.* aperto con contratto di conto corrente del 27.5.1999

Allegavano come controparte avrebbe agito in sede monitoria contro la ** SRL per ottenere il pagamento del saldo negativo di tale conto corrente, quale correntista in virtù del contratto di conto corrente del 27.5.1999.

Deducevano come il medesimo credito sarebbe stato fatto valere dalla controparte in quella sede nei confronti di ** e ***, quali fideiussori in virtù del contratto del 9.1.06.

Eccepivano la nullità di tale contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.

Eccepivano ancora la nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali ed usurari, nonché di quelle che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni massimo scoperto.

Si costituiva BANCA **** SPA contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Venivano acquisiti documenti e svolta CTU.

La causa era dunque trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

L'opposizione proposta dalla **** SRL è fondata e va dunque accolta.

Fondata è in particolare l'eccezione di nullità per violazione dell'art.117 TUB, in difetto di sottoscrizione della controparte BANCA ** SPA del contratto di conto corrente (doc.1 fascicolo opposta fase monitoria).

Ed invero quanto alla questione se la validità del contratto privo della firma della banca possa essere ricollegata alla produzione in giudizio da parte di quest'ultima del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto (es. produzione in giudizio di contabili, ordini di esecuzione, estratti conto ecc.) da cui si evidenzerebbe la volontà di quest'ultima di avvalersi del contratto, la Corte Suprema, con recente e condivisibile pronuncia (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919, poi confermata da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016) richiamando consolidato orientamento di legittimità, sostiene ora che l'eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall'altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi e* **nunc e non e* tunc**, (tant'è che il congegno non opera se l'altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto

incompleto non è più in vita nel momento della produzione, perchè la morte determina di regola l'estinzione automatica della proposta ([art. 1329 c.c.](#))).

Ebbene nel caso di specie il contratto in questione è stato prodotto dall'opposta già in fase monitoria.

Pertanto tale condotta processuale, unita alla notifica del decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di tale documentazione, ben integra quel comportamento (produzione del contratto in giudizio) cui la giurisprudenza subordina il perfezionamento dello stesso.

Né invero risultano atti in ragione dei quali si possa desumere che, in data anteriore a tale condotta, la correntista-proponente abbia manifestato una volontà di revocare la proposta cristallizzata nell'atto prodotto dall'opposta.

Ed invero una simile volontà è inferibile solo dalla proposizione dell'opposizione e, dunque, in epoca posteriore al perfezionamento del contratto.

Ne discende come quest'ultimo debba stimarsi perfezionato e* nunc dalla data del deposito del ricorso monitorio da parte dell'opposta.

Occorre tuttavia interrogarsi su quali siano le conseguenze della riconduzione degli effetti contrattuali perfezionativi e* nunc e non e* tunc in un rapporto di durata qual è il conto corrente bancario.

Ebbene non vi è dubbio che qualunque attività esecutiva di tale negozio posta in essere in epoca successiva a tale momento (deposito del ricorso) debba stimarsi cum causa e dunque ben legittimi un'azione di adempimento al pagamento del saldo negativo che si sia formato da tale data.

Diversamente deve dirsi per le operazioni eseguite in epoca anteriore.

Esse, invero, non possono essere considerate come esecutive di un rapporto contrattuale ancora inesistente e, dunque, non sono idonee a fondare un'azione di adempimento che assume quale titolo proprio tale rapporto.

Ebbene poiché l'azione promossa dall'opposta riguarda proprio il saldo negativo frutto di attività pregresse al deposito del ricorso, essa non può che stimarsi infondata.

Parimenti fondata deve dirsi l'opposizione promossa *** e ***.

Ed invero dalla lettura dei contratti dagli stessi siglati (doc.2 fascicolo opposta) pare evidente come essi abbiano natura di contratti autonomi di garanzia, recando una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale (articolo 7).

Da tale qualificazione discende l'estensione della garanzia anche a clausole invalide, di tal che il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa (c.d. e*ceptio doli generalis Cass. Civ. 3.3.09 n. 5044).

Ebbene non vi è dubbio che l'art.117 TUB abbia carattere di norma imperativa.

Ne discende la fondatezza di tale opposizione sulla scorta delle stesse ragioni illustrate con riguardo a quella proposta dalla *** SRL .

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della * SRL, **e **in solido ed a carico della ***** SPA in euro 4.943,00 di cui euro 4840,00 per compensi, euro 103,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della *** SPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:

- 1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo **/11 del Tribunale di Avezzano;
- 2)Liquida le spese di lite e di CTU come in parte motiva.

Avezzano

Il Giudice
Dott.Francesco Lupia